



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

n.221
29/12/2022

oggetto: Art. 208 del Decreto Legislativo 285/1992, proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada per l'esercizio 2023

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Dicembre, convocata per le ore 17:30 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, a partire dalle ore 18:06, si è riunita la Giunta Comunale. Al momento della votazione risultano presenti i Signori:

Componente	Qualifica	Presenza
MALCANGIO VITO	Sindaco	Si
LOVINO FEDELE	Vice Sindaco	Si
PETRONI MARIA ANGELA	Assessore	No
SACCINTO LUCIA MARIACRISTINA	Assessore	Si
DI NUNNO SAVERIO	Assessore	Si
CRISTIANI ANTONIETTA	Assessore	Si
DI PALMA NICOLA	Assessore	No
SANTANGELO LUIGI	Assessore	Si

Il Segretario Generale Dott. Giulio Rutigliano assiste alla seduta.

Il Vice Sindaco, Fedele LOVINO, propone l'approvazione del seguente provvedimento, previa istruttoria dell'Isp. Sup. di Polizia Locale, Michele FORINA, condivisa dal Dirigente ad interim del V Settore, Ing. Sabino GERMINARIO, accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 208, primo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), stabilisce che *“I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle Regioni, Province e Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle Regioni, delle Province e dei Comuni?”*;

- l'art. 208, comma 4, come modificato dall'art.10, comma 3, della L. 366/1998, dall'art. 31, comma 17, della L. 448/1998, dall'art. 18, comma 2, della L. 472/1999, dall'art. 53, comma 20, della Legge 388/2000, dall'art. 15 D. Lgs. 15/01/2002 n. 9, ed infine dalla Legge 120/2010, prevedono che *“una quota pari al 50 per cento dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada è destinata:*

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di Polizia Locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo ed a interventi a favore della mobilità ciclistica.

VISTO l'art. 98 del CCNL 19/21 del 16/11/2022 secondo il quale i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli Enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, in favore del personale, alle finalità stabilite dal comma 1 lett. a) *“contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio”*, fermo restando l'obbligo generalizzato di destinazione – a partire dal 22 maggio 2018, data dalla quale hanno avuto effetto le clausole del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 – di tutte le contribuzioni datoriali di cui al comma 1 lettera a) unicamente al fondo Perseo Sirio, resta salva per i lavoratori la possibilità di conservare la posizione contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche precedentemente a tale data.

VISTO inoltre, l'art. 142, comma 12 bis del D.Lgs. 285/1992, che recita: *“I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 20 Giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° Agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 22 Marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti?”*;

CONSIDERATO CHE il comma 12- ter del medesimo art. 142 stabilisce che *“gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”*;

VISTO l’art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 secondo il quale gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, a norma dell’art. 208 del Codice, con obbligo di fornire al Ministero dei Lavori Pubblici il rendiconto annuale delle somme introitate e delle spese effettuate;

VISTO anche il nuovo comma 12- quater dell’articolo 142 del Codice della Strada, secondo il quale: *“Ciascun Ente Locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell’Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’art. 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30% annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’art. 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia stata riscontrata una delle predette inadempienze.”*;

CONSIDERATO CHE la citata relazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità che verranno impartite con il decreto ministeriale previsto dall’art. 25, comma 2, della legge n.120/2010;

RICHIAMATO il parere favorevole del 7 novembre 2019 della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della Legge 29 luglio 2010, n. 120, sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, recante *“Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*;

VISTO l’art. 4- ter del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, il quale stabilisce che in caso di mancata emanazione del decreto di cui al punto precedente entro il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi 12-bis, 12- ter e 12- quater dell’art. 142 del Codice della Strada;

ATTESO CHE

- dal dato consolidato nell’esercizio 2022 e secondo una stima prudenziale si prevede per l’esercizio 2023, nella parte entrata, un introito complessivo di Euro **393.881,30** per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada;

- nell’importo di Euro **393.881,30** è compresa una quota stimata in Euro **41.316,44** a titolo di rimborso spese postali e procedurali ed Euro **166.261,21** a titolo di Fondo svalutazione crediti e che pertanto l’importo netto delle sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada previsto per l’anno 2023 è pari ad Euro **186.303,65**

RITENUTO, quindi, di dover determinare per l’anno 2023, in adempimento alle norme sopraindicate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada;

VISTI nel loro testo vigente:

- il D.Lgs. 285/92 e s.m.i., il DPR 495/92, le Leggi 472/99, 388/00 , 165/05 e la Legge n. 120 del 29 luglio 2010;
- il TUEL 267/00 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- lo Statuto comunale;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE in ordine alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con voti favorevoli unanimi espressi nei consueti modi palesi,

D E L I B E R A

1) **DI DARE ATTO**, in omaggio ai dati consolidati e al principio di prudenza contabile, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada per l'esercizio 2023 ammonteranno ad Euro **393.881,30** e che al netto dei rimborsi per spese postali e procedurali stimati in Euro **41.316,44** ed Euro **166.261,21** per fondo svalutazione crediti, sono pari ad Euro **186.303,65**;

2) **DI DESTINARE** una quota delle suddette sanzioni nella misura e secondo le finalità di cui all'art. 208 e art. 142 del Decreto Legislativo 285/1992, come analiticamente esposto nei prospetti allegati al presente provvedimento;

3) **DI DICHIARARE**,, con voti favorevoli unanimi espressi nei consueti modi palesi in separata, successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

il Segretario Generale

Il Sindaco

Giulio RUTIGLIANO

Vito MALCANGIO
